

Proposta di legge

Disciplina delle vie del fiore in Toscana

di iniziativa dei consiglieri:

Pier Paolo TOGNOCCHI

Pier Paolo Tognocchi

MARCO RUGGERI

Marco Ruggeri

GIANLUCA PARRINI

Gianluca Parrini

ENZO BROGI

Enzo Brogi

LORIS ROSSETTI

Loris Rossetti

Roberto BENEDETTI

Roberto Benedetti

CLAUDIO MANFREDI

Claudio Manfredi

ANTONIO GAMBETTA VIATITA

Antonio Gambetta Viatita

MARCO RETAJERI

Marco Retajeri

AOO - CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA
27 NOV. 2013
N° 20097 / 2.6

CONSIGLIO REGIONALE della TOSCANA
IX LEGISLATURA
Proj. Leg. N. 294

“Disciplina delle vie del fiore in Toscana”

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Definizione delle vie del fiore in Toscana**
- Art. 3 - Comitato promotore e riconoscimento delle vie**
- Art. 4 - Gestione delle vie**
- Art. 5 - Contributi finanziari**
- Art. 6 - Modalità di accesso ai contributi**
- Art. 7 - Revoca dei contributi**
- Art. 8 - Ulteriori interventi di sostegno finanziario**
- Art. 9 - Regolamento di attuazione**
- Art. 10 - Monitoraggio e valutazione**
- Art. 11 - Norma finanziaria**
- Art. 12 - Decorrenza degli effetti**

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto della Costituzione;

Vista la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 “Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano”;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 “Testo unico delle Leggi Regionali in materia di turismo”

Vista la legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 “Disciplina dei distretti rurali”

Considerato quanto segue:

1. La Toscana che la produzione e commercializzazione di fiori e piante ornamentali rappresenta un settore storicamente fondamentale per l'agricoltura toscana, capace di reggere che regge la sfida del mercato globale;

2. Con la legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) sono state dettate disposizioni per lo sviluppo ecocompatibile del vivaismo e per sostenere concretamente, nel rispetto delle norme europee in materia di aiuti di Stato, il sistema delle aziende operanti nel territorio, aiutandole anche in un'evoluzione tecnica, gestionale, professionale, attraverso strumenti dedicati per l'innovazione, la formazione, la semplificazione nei rapporti burocratici con il sistema della pubblica amministrazione;
3. legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) delinea politiche regionali centrate sullo sviluppo e sulla qualificazione delle aree a verde come strumento di valorizzazione del paesaggio, come strumento di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti in atmosfera e della difesa delle falde freatiche in area urbana e come componente strutturale del sistema città destinate ad elevare il confort e il benessere urbano;
4. che la promozione e la valorizzazione dei territori su cui insistono dalle produzioni e commercializzazione di fiori e piante ornamentali può rappresentare un contributo in termini di sviluppo turistico, economico e culturale per le aree interessate.

Approva la seguente legge

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La Regione Toscana, attraverso l'istituzione di appositi itinerari, promuove la conoscenza e la valorizzazione dei territori interessati dalle produzioni e commercializzazione di fiori e piante ornamentali.
2. Gli itinerari di cui al comma 1 assumono la denominazione di "vie del fiore in Toscana", di seguito indicate come "vie".

Art. 2 - Definizione delle vie del fiore in Toscana

1. Le vie sono costituite da itinerari segnalati e promossi con finalità turistiche, economiche e culturali, funzionali alla valorizzazione dei luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di attività produttive e commerciali nel settore dei fiori e delle piante ornamentali e possono interessare i territori di comuni diversi.
2. Le vie mettono in comunicazione, secondo un progetto organico ed integrato di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposto dal comitato promotore di cui all'articolo 3, i luoghi della produzione e commercializzazione della produzione floricola di cui all'articolo 1, comma 1.
3. Possono far parte delle vie anche infrastrutture di servizio, con particolare riguardo a quelle di carattere informativo, esercizi, attività economiche ed altri punti di interesse, funzionali o complementari al percorso di valorizzazione.

Art. 3 - Comitato promotore e riconoscimento delle vie

1. Il comitato promotore può essere costituito da:
 - a) enti locali in forma singola o associata;
 - b) operatori economici nella produzione e nel commercio dei fiori e delle piante ornamentali di cui all'articolo 1, comma 1, anche in forma associativa;

c) associazioni riconosciute ai sensi della vigente normativa in materia di riconoscimento della personalità giuridica privata o organizzazioni non lucrative di utilità sociale, operanti nell'ambito;

d) organismi pubblici o privati con finalità di formazione professionale accreditati dalla Regione Toscana ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

e) istituzioni museali, centri di documentazione, archivi specializzati, o comunque istituti aventi carattere culturale collegati alla settore floricolo.

2. L'istituzione delle vie avviene per iniziativa dei comitati promotori formati secondo quanto disposto dal comma 1.

3. Il riconoscimento delle vie avviene a seguito di istanza presentata dai comitati promotori alla Giunta regionale, secondo quanto disposto dal regolamento di cui all'articolo 9.

4. L'istanza di riconoscimento è subordinata alla sussistenza di almeno due delle seguenti condizioni:

a) che al comitato promotore aderisca una percentuale non inferiore al 51 per cento delle imprese operanti nell'ambito territoriale di riferimento della via per le produzioni di cui all'articolo 1, comma 1;

b) che al comitato promotore aderiscano, anche in forma associata, almeno i due terzi dei comuni presenti nell'ambito territoriale di riferimento della via;

c) che al comitato promotore aderisca un'associazione costituita da comuni di antica tradizione nella produzione di fiori e piante ornamentali.

5. La via riconosciuta acquisisce una denominazione, scelta dal comitato promotore, caratterizzante la realtà territoriale, produttiva e culturale interessata.

Art. 4 - Gestione delle vie

1. Entro sessanta giorni dal riconoscimento della via il comitato promotore acquisisce la denominazione di comitato di gestione.

2. Il comitato di gestione è un organismo associativo senza scopo di lucro operante sulla base di regole di autofinanziamento e finalizzato alla realizzazione e alla gestione della via.

Art. 5 - Contributi finanziari

1. La Regione concorre con altri soggetti pubblici e privati alla realizzazione delle finalità della presente legge erogando contributi in conto capitale ai comitati di gestione per i seguenti interventi, valutati con priorità decrescente :

a) realizzazione e, previa intesa con gli enti territoriali competenti, messa in opera e manutenzione della segnaletica delle vie e delle relative componenti caratterizzanti, individuate sulla base delle indicazioni del regolamento di cui all'articolo 9;

b) realizzazione e diffusione di materiale informativo sulle vie, sia su supporto cartaceo che multimediale, anche in sinergia con il sistema locale delle agenzie per il turismo di cui alla legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

c) realizzazione di sistemi informativi integrati, anche di tipo digitale o virtuale, e progetti di comunicazione e promozione delle vie;

d) sostegno all'azione di coordinamento e di integrazione delle vie.

2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati con gli strumenti e le modalità previste dalle linee di indirizzo di cui all'articolo 6 e dal regolamento di cui all'articolo 9.

3. I contributi di cui alla presente legge sono conformi al regolamento della Comunità europea 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore "de minimis").

4. I contributi erogati ai sensi della presente legge non possono essere cumulati con agevolazioni o contributi per lo stesso progetto o intervento a valere su altre norme comunitarie, statali o regionali.

Art. 6 - Modalità di accesso ai contributi

1. Il Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta della Giunta regionale, stabilisce le linee di indirizzo per la ripartizione delle risorse finanziarie tra le varie tipologie di intervento di cui all'articolo 5, comma 1 e per l'assegnazione dei contributi.
2. Le modalità di accesso ai contributi da parte dei comitati di gestione, di erogazione e di rendicontazione, e l'esercizio delle funzioni di vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.

Art. 7 - Revoca dei contributi

1. I contributi erogati ai sensi dell'articolo 5 sono revocati in tutto o in parte e le somme corrisposte sono recuperate con le modalità previste nel regolamento di cui all'articolo 9 nei seguenti casi:
 - a) mancata realizzazione dell'iniziativa per la quale il contributo è stato concesso;
 - b) destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;
 - c) omessa rendicontazione o irregolarità delle spese.

Art. 8 - Ulteriori interventi di sostegno finanziario

1. Il comitato di gestione della via può accedere ai benefici previsti dagli atti regionali di programmazione settoriale per:
 - a) attività di promozione economica, nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 14 aprile 1997, n. 28 (Disciplina delle attività di promozione economica delle risorse toscane e di supporto al processo di internazionalizzazione nei settori produttivi dell'agricoltura, artigianato, piccola e media impresa industriale e turismo);
 - b) attività di sostegno al turismo ed alle attività economiche nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 35 (Disciplina degli interventi regionali in materia di attività produttive);
 - c) attività di sostegno alle iniziative culturali e dello spettacolo, nell'ambito delle discipline di cui alla legge regionale 29 giugno 2006, n. 27 (Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali in materia di beni culturali e paesaggistici, attività culturali e spettacolo);
 - d) attività di sostegno allo sviluppo locale sostenibile, nell'ambito della disciplina di cui alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 41 (Incentivazione a sostegno di programmi locali di sviluppo sostenibile).

Art. 9 - Regolamento di attuazione

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva il regolamento di attuazione.
2. Il regolamento di attuazione disciplina, in particolare :
 - a) le modalità ed i termini della procedura per il riconoscimento della via;
 - b) i contenuti e le caratteristiche dei progetti di valorizzazione dei luoghi interessati ai sensi dell'articolo 2, necessari per l'istanza di riconoscimento;
 - c) le modalità per l'esercizio da parte della Regione delle funzioni di vigilanza sul rispetto delle condizioni che legittimano la sussistenza del riconoscimento della via;
 - d) le modalità di presentazione e i contenuti della domanda per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, le modalità e i termini per la loro rendicontazione e la vigilanza sul corretto utilizzo dei contributi erogati;
 - e) le modalità di attuazione della revoca dei contributi e di recupero delle somme erogate ;
 - f) gli standard delle caratteristiche grafiche, tecniche e di contenuto informativo della segnaletica delle vie .

Art. 10 - Monitoraggio e valutazione

1. Entro il 28 febbraio di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione in merito all'utilizzo delle risorse erogate ai sensi dell'articolo 5 nell'anno precedente, con particolare riferimento a:

- a) l'elenco delle vie istituite ai sensi della presente legge e la composizione dei relativi comitati di gestione;
- b) la specificazione dei casi di revoca dei contributi .

Art. 11 - Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in complessivi euro 50.000, si fa fronte si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 12 - Decorrenza degli effetti

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

La presenza sul territorio di attività di produzione e commercializzazione di fiori e piante ornamentali può rappresentare un'opportunità importante per lo sviluppo turistico, economico e culturale di aree della Toscana, una regione tra l'altro tradizionalmente leader in questo specifico particolarmente fondamentale per l'agricoltura e in generale per l'economia regionale.

La legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) ha introdotto norme che hanno inteso favorire lo sviluppo ecocompatibile del vivaismo e per sostenere concretamente, impostando politiche regionali centrate sullo sviluppo e sulla qualificazione delle aree a verde come strumento di miglioramento della qualità della vita delle persone, di valorizzazione del paesaggio urbano e di contrasto e contenimento delle emissioni climalteranti.

A seguito della legge si reputa positivo per valorizzare questi territori l'approvazione di una normativa che va a istituire e a disciplinare appositi itinerari riguardanti luoghi della Toscana caratterizzati dalla presenza di attività produttive e commerciali nel settore dei fiori e delle piante ornamentali.

La proposta di legge prevede la realizzazione di progetti organici ed integrati di valorizzazione turistica, culturale ed economica predisposti da comitati promotori che possono essere attivati, sulla base dell'esistenza di alcuni requisiti, mettendo in comunicazione quei territori su cui insistono le suddette attività di produzione e commercializzazione.